NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 7

I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, sono sostituiti dai seguenti:

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti. Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalita', ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini. I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego. I lavoratori stessi potranno altresi' essere avviati ad appositi corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni. Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilita' di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori, non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvedera' a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma. Gli avviamenti al lavoro o ai corsi di formazione professionale ai sensi dei precedenti commi sono effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale e' istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili. I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai

lavori previsti dai precedenti commi ovvero ai corsi di formazione professionale di cui al settimo comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 14 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it